

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 luglio 2009, n. 0200/Pres.

Regolamento recante le modalità ed i termini di esecuzione delle revisioni delle banche di credito cooperativo, in attuazione dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità e oggetto
- Art. 2 Rapporti con la Banca d'Italia

CAPO II
ATTIVITÀ DI REVISIONE

- Art. 3 Modalità e soggetti abilitati
- Art. 4 Esecuzione della revisione ordinaria
- Art. 5 Verbale della revisione ordinaria
- Art. 6 Relazione di mancata revisione
- Art. 7 Conclusione della revisione
- Art. 8 Adempimenti riguardanti il Registro regionale delle cooperative
- Art. 9 Obblighi delle Associazioni e degli Organismi specializzati
- Art. 10 Durata della revisione
- Art. 11 Revisione straordinaria

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 12 Tutela della riservatezza
- Art. 13 Diritto di accesso
- Art. 14 Disposizioni transitorie
- Art. 15 Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Finalità e oggetto)*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), disciplina le modalità ed i termini di esecuzione delle revisioni delle banche di credito cooperativo.

2. La revisione delle banche di credito cooperativo è finalizzata:

- a) ad accertare, nei limiti di cui ai commi 4 e 5, la natura mutualistica dell'ente, verificandone la legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura;
- b) a fornire agli organi di direzione e di amministrazione delle banche di credito cooperativo suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale.

3. La vigilanza cooperativa si svolge in via ordinaria mediante la revisione cooperativa e, nel caso di particolari esigenze di accertamento, mediante la revisione straordinaria.

4. Restano ferme le competenze generali di vigilanza che spettano in via esclusiva alla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

5. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 27/2007, dell'articolo 21, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative) e dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 22 dicembre 2005, i controlli hanno ad oggetto il rispetto delle disposizioni riguardanti la relazione degli organi sociali sulla gestione cooperativa, la rivalutazione delle azioni, il rimborso del sovrapprezzo, la contribuzione ai fondi mutualistici nonché i rapporti mutualistici e, relativamente a questi ultimi, il funzionamento degli organi sociali.

Art. 2 *(Rapporti con la Banca d'Italia)*

1. La vigilanza cooperativa è esercitata tenendo conto delle competenze della Banca d'Italia di cui all'articolo 1, comma 4, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa ed al fine di evitare duplicazioni di adempimenti e di controlli, nonché di contenere gli oneri a carico delle banche di credito cooperativo.

2. I soggetti di cui all'articolo 20 della legge regionale 27/2007 ed i revisori dagli stessi incaricati comunicano alla Banca d'Italia gli aspetti di rilievo riscontrati nel corso

dell'attività di vigilanza afferenti le competenze esclusive della Banca d'Italia ed, in particolare, i provvedimenti di cui al titolo IV del decreto legislativo 385/1993.

3. In qualunque momento la Banca d'Italia può formulare osservazioni e chiedere ai soggetti di cui al comma 1 informazioni dati o documenti ritenuti utili allo svolgimento delle funzioni di controllo di propria competenza.

CAPO II ATTIVITÀ DI REVISIONE

Art. 3 *(Modalità e soggetti abilitati)*

1. Le revisioni ordinarie devono avvenire almeno una volta ogni due anni.

2. All'inizio di ciascun biennio, gli Organismi specializzati e le Associazioni nazionali abilitate allo svolgimento delle revisioni delle banche di credito cooperativo ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 3, della legge regionale 27/2007 inviano alla Direzione centrale attività produttive - Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo, di seguito denominata Direzione, l'elenco delle banche aderenti nonché il piano delle revisioni da svolgere nel biennio.

3. Ogni variazione dell'elenco e del piano di cui al comma 2 è comunicata alla Direzione.

4. La Direzione, individuate le banche non aderenti ad un Organismo specializzato o ad un'Associazione nazionale, programma le revisioni da svolgere in via diretta ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge regionale 27/2007.

5. La Direzione comunica annualmente alla Banca d'Italia la pianificazione dell'attività di revisione ai sensi del presente articolo.

6. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27/2007, le revisioni delle banche di credito cooperativo sono effettuate a mezzo di revisori iscritti nell'apposita sezione dell'Elenco di cui all'articolo 21, comma 7, della legge regionale 27/2007.

7. La dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 27/2007 è prodotta ai soggetti di cui all'articolo 20 della legge regionale 27/2007 secondo le modalità previste dall'articolo 19 della medesima legge regionale, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 4 *(Esecuzione della revisione ordinaria)*

1. La revisione è effettuata da uno o più revisori incaricati dai soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 4, mediante il rilascio di una lettera di incarico che il revisore dovrà esibire alla banca unitamente al tesserino di identificazione di cui all'articolo 21, comma 8, della legge regionale 27/2007.

2. L'inizio della revisione è comunicato al soggetto che ha conferito l'incarico ed alla Banca d'Italia.

3. La revisione ha luogo presso la sede legale della banca di credito cooperativo e nel rispetto del principio del contraddittorio deve svolgersi alla presenza del legale rappresentante della banca o di un suo delegato. In tal caso copia della delega è allegata al verbale.

4. Gli amministratori ed i sindaci hanno facoltà di assistere alla revisione e vi intervengono ogni qualvolta ciò sia richiesto dal revisore.

5. La banca mette a disposizione del revisore i propri libri e registri e ogni altro dato, informazione o documento necessario ai fini della revisione cooperativa.

6. Il revisore ha facoltà, ove lo ritenga utile per gli accertamenti di competenza e nei limiti degli stessi, di effettuare sopralluoghi e verifiche anche presso sedi secondarie, succursali o altri luoghi nei quali sia custodita la documentazione aziendale, nonché di sentire i soci della banca, i dipendenti ed eventualmente terzi interessati, dandone conto nel verbale di revisione.

7. Il revisore si astiene dall'effettuare revisioni in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge regionale 27/2007, comunicando la causa di incompatibilità al soggetto competente per il conferimento dell'incarico, entro quindici giorni dall'accertamento della stessa.

Art. 5

(Verbale della revisione ordinaria)

1. Le risultanze dell'attività di revisione sono riportate nel modello di verbale, approvato, sentita la Banca d'Italia, con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 27/2007, che approva contestualmente anche i modelli delle diffide di cui al comma 3 e di cui all'articolo 6, comma 2, del verbale integrativo di cui al comma 8, della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 7, della relazione di mancata revisione di cui all'articolo 6 e dei certificati e attestati di revisione di cui all'articolo 7.

2. Per la redazione degli atti elencati al comma 1 devono essere utilizzati esclusivamente i modelli approvati con il decreto della Direzione di cui al medesimo comma.

3. Il revisore, qualora in esito alle verifiche rilevi irregolarità sanabili, diffida la banca a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a trenta giorni.

Allo scadere del termine, il revisore verifica la rimozione delle irregolarità e ne dà conto nel verbale di revisione - sezione accertamento.

4. Qualora le irregolarità rilevate non appaiano sanabili entro il termine di trenta giorni ai sensi del comma 3, il revisore può darne conto direttamente nel verbale di revisione - sezione accertamento, esplicitando le ragioni che non consentono di sanare le irregolarità nel predetto termine.

5. Il verbale è rilasciato in copia al legale rappresentante della banca o al suo delegato che lo sottoscrivono ed eventualmente vi annotano le proprie osservazioni o controdeduzioni. Nel caso in cui il rappresentante o il delegato rifiutino di sottoscrivere il verbale, esso è notificato, a cura del revisore, presso la sede legale della banca con lettera raccomandata.

6. Il verbale è trasmesso dal revisore al soggetto che gli ha conferito l'incarico entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione da parte del rappresentante della banca o del suo delegato ovvero, in caso di rifiuto, dalla spedizione della lettera raccomandata di notifica del verbale stesso.

7. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione del verbale ovvero dalla ricezione della lettera di cui al comma 5, la banca può far pervenire le proprie osservazioni o controdeduzioni al soggetto che ha conferito l'incarico di revisione.

8. Il soggetto che ha conferito l'incarico di revisione verifica la completezza del verbale e valuta la coerenza delle conclusioni con le risultanze dell'attività di revisione e la gravità delle irregolarità eventualmente accertate, disponendo, ove necessario e previo contraddittorio con il revisore, ulteriori approfondimenti, sia attraverso la richiesta di integrazioni al verbale, sia attraverso il conferimento ad altro revisore di un nuovo incarico.

9. Il verbale di revisione, unitamente alle valutazioni ed eventuali disposizioni di cui al comma 8 ed alle integrazioni ad esse conseguenti, nonché alle eventuali osservazioni o controdeduzioni presentate dalla banca ai sensi del comma 7, è trasmesso dal soggetto che ha conferito l'incarico di revisione alla Direzione ed alla Banca d'Italia, entro quindici giorni dalla sua ricezione.

Art. 6

(Relazione di mancata revisione)

1. Nel caso di impossibilità di svolgimento dell'attività di revisione, il revisore ne informa il soggetto che ha conferito l'incarico e la Banca d'Italia entro quindici giorni dall'accertamento dell'impedimento, indicandone le ragioni.

2. Qualora detta impossibilità permanga anche a seguito della diffida, il revisore redige la relazione di mancata revisione e la trasmette, entro quindici giorni dalla sottoscrizione della stessa, al soggetto che ha conferito l'incarico di revisione, il quale, ove necessario, dispone ulteriori approfondimenti ai sensi dell'articolo 5, comma 8.

3. La relazione di mancata revisione e l'eventuale verbale integrativo sono trasmessi, entro 15 giorni dalla loro sottoscrizione, anche alla Banca d'Italia ed alla Direzione.

Art. 7

(Conclusioni della revisione)

1. Il soggetto che ha conferito l'incarico, valutate le risultanze della revisione, entro trenta giorni dal ricevimento del verbale provvede al rilascio dei certificati o delle attestazioni di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 27/2007, ovvero formula la proposta di provvedimento di cui all'articolo 8.

2. Copia dei certificati o delle attestazioni di cui al comma 1 è trasmessa dal soggetto che li ha emessi alla Direzione ed alla Banca d'Italia.

Art. 8

(Adempimenti riguardanti il Registro regionale delle cooperative)

1. Il soggetto che ha conferito l'incarico, nel formalizzare l'esito della revisione, qualora ritenga che ricorrano i presupposti per la variazione dell'iscrizione o per la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 27/2007, trasmette la relativa proposta alla Direzione, unitamente al verbale di revisione entro trenta giorni dal ricevimento del verbale. Copia della predetta documentazione è inviata anche alla Banca d'Italia.

2. Nel caso in cui la Direzione ritenga che non ricorrano i presupposti per la variazione dell'iscrizione o la cancellazione, entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, restituisce, con nota motivata, il verbale al soggetto che ha conferito l'incarico per il rilascio dell'attestazione di revisione, dandone comunicazione alla Banca d'Italia.

3. Qualora la Direzione ritenga che ricorrano i presupposti per la variazione dell'iscrizione o la cancellazione, sentita la Banca d'Italia, dispone i relativi provvedimenti comunicandoli al soggetto che ha conferito l'incarico per l'aggiornamento degli elenchi.

4. Qualora nell'ipotesi di cui al comma 3 la Direzione, sentita la Banca d'Italia, non ritenga di adottare i provvedimenti, restituisce il verbale al soggetto che ha conferito l'incarico per il rilascio dell'attestazione di revisione.

Art. 9

(Obblighi delle Associazioni e degli Organismi specializzati)

1. Entro il primo trimestre successivo alla conclusione di ciascun biennio di revisione, le Associazioni e gli Organismi specializzati che effettuano le revisioni comunicano alla Direzione, nonché alla Banca d'Italia:

- a) l'elenco delle banche di credito cooperativo aderenti;
- b) l'elenco delle banche di credito cooperativo revisionate nel biennio precedente, specificando il numero di revisioni effettuate a ciascuna di esse;
- c) l'elenco delle banche di credito cooperativo non revisionate nel biennio precedente.

2. Si intendono revisionate nel biennio le banche di credito cooperativo nei confronti delle quali la fase di rilevazione, iniziata comunque entro il termine del biennio di riferimento, si concluda entro il primo mese del biennio successivo.

3. Entro il primo semestre successivo alla conclusione di ciascun biennio di revisione le Associazioni e gli Organismi specializzati trasmettono alla Direzione ed alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sull'attività di revisione complessivamente svolta nel biennio precedente, al fine di consentire la valutazione sull'efficienza ed efficacia dell'attività di revisione da essi svolta.

4. La relazione di cui al comma 3 dovrà contenere la specifica delle banche di credito cooperativo revisionate e di quelle non revisionate, delle eventuali difficoltà incontrate e delle soluzioni adottate per il superamento delle stesse.

Art. 10

(Durata della revisione)

1. La revisione alle banche di credito cooperativo deve concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dall'inizio della stessa. L'eventuale successiva fase di accertamento deve concludersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto nella diffida.

Art. 11

(Revisione straordinaria)

1. La Direzione può disporre la revisione straordinaria per le finalità di cui all'articolo 1, dandone preventiva comunicazione alla Banca d'Italia.

2. La Direzione comunica alla Banca d'Italia l'esito della revisione e la informa preventivamente della variazione dell'iscrizione o della cancellazione dal Registro regionale delle cooperative.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

(Tutela della riservatezza)

1. Sono tenuti alla riservatezza e al segreto d'ufficio i revisori e tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono l'attività di vigilanza e che ne detengono le risultanze.

Art. 13

(Diritto di accesso)

1. In riferimento all'attività di vigilanza cooperativa svolta dai soggetti di cui all'articolo 3, al fine di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche ed associazioni, sono sottratte al diritto di accesso le categorie di atti di cui all'articolo 40, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) della legge regionale 27/2007, nonché i documenti concernenti situazioni o interessi di carattere finanziario, patrimoniale, professionale, industriale o commerciale delle banche soggette a revisione, dei loro clienti e dei soggetti che abbiano rapporti con esse.

Art. 14

(Disposizioni transitorie)

1. Gli adempimenti previsti dal presente regolamento, riguardanti il Registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 27/2007, continuano ad essere espletati dal Ministero competente con riferimento all'Albo delle società cooperative, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 34, comma 4, della legge regionale 27/2007.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Il primo biennio di revisione decorre dal 1° gennaio 2009.